

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a

il C.F. residente
.....CAP

..... in via n., in qualità di
.....

dell'operatore economico

C.F. P.IVA con sede legale in
.....

..... CAP via n.
.....

*Ai fini del riconoscimento dell'idoneità ad erogare nel Municipio Roma I Centro i servizi in
accreditamento di cui alla Del. C.C. 90/2005 – SERVIZIO SAISA*

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, ai fini del
riconoscimento dell'idoneità ad erogare i servizi in accreditamento di cui alla Del. C.C. 90/2005, e alla
determinazione dirigenziale CA/...../2021, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che l'operatore economico è iscritto al Registro Unico Cittadino (RUC) per il Municipio Roma I
Centro di cui alla Del. C.C. n. 90/2005 come risulta dalla determinazione dirigenziale n.
.....
2. il pieno mantenimento a tutt'oggi, dei requisiti previsti per l'iscrizione al R.U.C.

DICHIARA INOLTRE

1. Che l'operatore economico è iscritto **iscritto** al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
..... n. iscrizione;
ovvero
che l'operatore economico non è soggetto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi
del.....(inserire il riferimento normativo: norma, articolo, comma);
2. **i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) **dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3** del Codice dei Contratti D.lgs 50/2018:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO NASCITA	CODICE FISCALE

*Ricognizione offerte progettuali degli organismi iscritti al registro unico cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma I
Centro, ai fini del riconoscimento dell'idoneità per l'erogazione dei servizi SAISA, SAISH, SISMIF; di cui alla
deliberazione consiglio comunale 90/2005*

3. L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 per i reati elencati alle lettere a) b) b-bis) c) d) e) f); e g) del medesimo comma per tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 (o in alternativa allega le dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto). **(Art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016).**
4. L'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 del medesimo decreto, per tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016. **(Art. 80, comma 2, primo periodo del D.lgs 50/2016).**
5. Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti **(Art. 80, comma 4 del D.lgs 50/2016).**
6. Assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016 **(Art. 80, comma 5 lettera a) del D.lgs 50/2016).**
7. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016 **(Art. 80, comma 5 lettera b) del D.lgs 50/2016).**
8. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità **(Art. 80, comma 5 lettera c) del D.lgs 50/2016).**
9. Assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 **(Art. 80, comma 5 lettera d) del D.lgs 50/2016).**
10. Assenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 50/2016 **(Art. 80, comma 5 lettera e) del D.lgs 50/2016).**
11. Assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 **(Art. 80, comma 5 lettera f) del D.lgs 50/2016).**
12. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni **(Art. 80 comma 5 lett. f-bis) e lett. f-ter) del D.Lgs 50/2016);**
13. Assenza per l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di presentazione, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, di false dichiarazioni o

falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**Art. 80, comma 5 lett. g) del D.lgs 50/2016**).

14. Assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa (**Art. 80, comma 5 lettera h) del D.lgs 50/2016**).

15. (SELEZIONARE IL CASO) (**Art. 80, comma 5 lettera i) del D.lgs 50/2016**).

- /// di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68;
- /// di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99

16. Per l'operatore economico che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), di aver denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria (**Art. 80, comma 5 lettera l) del D.lgs 50/2016**).

17. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (**Art. 80, comma 5 lettera m) del D.lgs 50/2016**).

18. che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg.165/2001 (norme antipantouflage);

19. (SELEZIONARE IL CASO)

In merito alla sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che, dipendenti dell'amministrazione capitolina, saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali; (**L. n. 190/2012, art. 1, comma 9, lettera e**)

/// di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità tra i soggetti sopra indicati;

/// di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità tra i soggetti sopra indicati;

20. di accettare espressamente:

- il Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018);
- il Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture" come riportato nello schema di contratto allegato agli atti di gara;
- il Protocollo di azione vigilanza collaborativa tra ANAC e Roma Capitale sottoscritto in data 19 luglio 2017;

ALLEGATO 2 FACSIMILE AUTODICHIARAZIONE E COPIA PROTOCOLLO INTEGRITA'

1. in caso di affidamento / aggiudicazione, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre.
2. di autorizzare fin d'ora l'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90), anche per l'offerta progettuale presentata, ove sia fatta richiesta "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura;
3. di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, come integrata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217;
4. di essere in regola con l'applicazione dei CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione C.C. 135/00 e del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione C. C. n. 259/2005) e con ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di obblighi contributivi e assicurativi;

Dichiara inoltre, con specifico riferimento ai servizi in accreditamento di cui alla Del. C.C. 90/2005:

5. di accettare quanto previsto dall'Avviso Pubblico di *Ricognizione offerte progettuali degli organismi iscritti al registro unico cittadino (r.u.c.) per il Municipio Roma I Centro, ai fini del riconoscimento dell'idoneità di cui alla deliberazione consiglio comunale 90/2005 per il SERVIZIO*
6. di essere a conoscenza che l'affidamento della realizzazione dei piani di intervento resta condizionato all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie ed alla scelta dell'utente. Pertanto, ove dovesse risultare idoneo, nulla avrà a pretendere nel caso in cui i piani non potessero essere affidati in tutto o in parte;
7. di essere garante nei confronti dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal personale impiegato, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art. 10 della deliberazione di C.C. 90/05 nonché ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 141/2015 "Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale", art. 2;
8. di prevedere nell'attuazione e svolgimento del servizio il rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni di legge e regolamentari dettate dalla normativa vigente in materia di emergenza COVID-19, ai sensi dei DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 che dispongono misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID 19, provvedendo a dotare tutto il proprio personale di appositi dispositivi di sicurezza idonei e conformi alla normativa vigente;
9. di essere in possesso di polizza assicurativa che, in caso di aggiudicazione, si impegna a presentare con l'indicazione dei massimali e dei rischi;

10. di operare in regime di IVA al%
(in caso di esenzione I.V.A. specificare il riferimento normativo)
.....

RIFERIMENTI

Ai fini del controllo dei requisiti dichiarati si forniscono i seguenti dati:

AGENZIA ENTRATE: sede territoriale dell'ufficio di competenza	
Se impresa assoggettata ai disposti della legge 68/99 : Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione	Via/Piazza Cap

Ricognizione offerte progettuali degli organismi iscritti al registro unico cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma I Centro, ai fini del riconoscimento dell'idoneità per l'erogazione dei servizi SAISA, SAISH, SISMIF; di cui alla deliberazione consiglio comunale 90/2005

ALLEGATO 2 FACSIMILE AUTODICHIARAZIONE E COPIA PROTOCOLLO INTEGRITA'

INPS sede di:	Matricola n.
INAIL sede di:	Matricola n.
CCNL applicato:	

Allega:

- /// copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario
- /// copia sottoscritta del protocollo di integrità
- /// altro (specificare).....

Il sottoscritto è a conoscenza che, Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 96/2003 così come modificato e integrato con il D. Lgs. 101/2018.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Data _____

Allegato all'autodichiarazione

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

(approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018 e con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021/2022/2023 approvato con D.G.C. n. 34 del 19 febbraio 2021)

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara.

La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e

Ricognizione offerte progettuali degli organismi iscritti al registro unico cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma I Centro, ai fini del riconoscimento dell'idoneità per l'erogazione dei servizi SAISA, SAISH, SISMIFF; di cui alla deliberazione consiglio comunale 90/2005

la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E' dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici

1).

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma

Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve essere allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine

di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture;

6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d'Integrità) da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Ricognizione offerte progettuali degli organismi iscritti al registro unico cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma I Centro, ai fini del riconoscimento dell'idoneità per l'erogazione dei servizi SAISA, SAISH, SISMIFF; di cui alla deliberazione consiglio comunale 90/2005

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando

o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del

mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del

30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

Ricognizione offerte progettuali degli organismi iscritti al registro unico cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma I Centro, ai fini del riconoscimento dell' idoneità per l'erogazione dei servizi SAISA, SAISH, SISMIF; di cui alla deliberazione consiglio comunale 90/2005

- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in

ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

Ricognizione offerte progettuali degli organismi iscritti al registro unico cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma I Centro, ai fini del riconoscimento dell'idoneità per l'erogazione dei servizi SAISA, SAISH, SISMIFF; di cui alla deliberazione consiglio comunale 90/2005

ALLEGATO 2 FACSIMILE AUTODICHIARAZIONE E COPIA PROTOCOLLO INTEGRITA'

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata ²⁾.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

1) A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

2) L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Pertanto, l'A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, com e richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.

PER ACCETTAZIONE